

Pregasi accusare ricevuta della presente, il cui contenuto dovrà essere portato a conoscenza dei funzionari dipendenti, e dare assicurazione dell'adempimento di quanto con essa è stato disposto.

p. *Il Ministro*

f.to: RICCI

98

Circolare ministeriale 27 maggio 1939, n. 2614, relativa alla indicazione della qualità del carburante sui chilolitri destinati a misurarli.

In seguito a richiesta di alcune ditte interessate, si fa noto che per l'applicazione dell'art. 5 del D. M. 21 gennaio 1926, n. 9947 si ammette che, nei chilolitri destinati a misurare diverse specie di carburanti, la targa metallica porti l'indicazione generica « Misuratori per carburanti » anziché quella con l'indicazione specifica del nome del carburante.

Quanto sopra vale anche per i chilolitri ammessi coi DD. MM. 13 luglio 1938, n. 2448 e 15 dicembre 1938, n. 6783.

Si attende un cenno di ricevuta della presente che dovrà essere comunicata al personale applicato.

p. *Il Ministro*

GIANNATTASIO

99

Circolare ministeriale 8 novembre 1939, n. 5588, relativa alla verifica prima dei misuratori volumetrici di carburanti, di grande portata.

In considerazione della difficoltà che molte volte si presenta nella verifica fuori officina dei misuratori di carburanti di grande portata, si comunica che, limitatamente ai misuratori volumetrici di portata superiore ai 20 m³ orari, già legalizzati in officina, la verifica sul luogo di funzionamento può essere effettuata con 1/5 della portata massima, col limite minimo di 20 m³/h.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

p. *Il Ministro*

GIANNATTASIO

100

Circolare ministeriale 31 marzo 1940, n. 1924, relativa al collaudo di posa in opera di distributori di carburanti fissi.

Nell'intento di normalizzare il servizio della verifica di collaudo di posa in opera dei distributori di carburanti fissi, nuovi o cambiati di posto, servizio che, in questi ultimi tempi, per cause non sempre imputabili alla volontà delle ditte costruttrici, ha dato luogo a qualche inconveniente, questo Ministero, a complemento di precedenti comunicazioni, dispone quanto segue:

1. - *Nuovi impianti.* — L'onere della verifica di collaudo di posa in opera dei distributori fissi, di nuova installazione, in analogia a quanto è previsto dall'art. 45 del Regolamento metrico, spetta al fabbricante il quale, come è noto, è tenuto a:

- a) farne richiesta scritta;
- b) dare la prescritta assistenza;
- c) corrispondere i diritti e le indennità dovute.

Senonchè, alcune tra le più importanti ditte costruttrici di siffatti apparecchi hanno prospettato la impossibilità pratica di adempiere a tali obblighi, in cui vengono a trovarsi, quando vendendo parecchi distributori ad una stessa ditta commerciante di carburanti, questa li destina, e spesso neanche direttamente, ma per il tramite di altre ditte affiliate, a diversi gestori, residenti in locali diversi, i quali ultimi provvedono, con personale proprio all'installazione, senza curarsi di avvertirne la ditta costruttrice degli apparecchi e lo ufficio metrico competente, perchè sia provveduto al prescritto collaudo. Da tale omissione sono derivate evasioni alle prescrizioni di legge e conseguenti denunce a carico dei fabbricanti.

Per ovviare a tali inconvenienti, questo Ministero è venuto nella determinazione di consentire che la verifica di collaudo di posa in opera degli apparecchi in questione possa essere eseguita, anche a cura e spesa dell'acquirente, a condizione però:

- a) che di tale clausola sia fatta esplicita menzione nel contratto di vendita degli apparecchi;
- b) che i distributori venduti in queste circostanze siano sottoposti alla verifica prima in officina.
- c) che le ditte fabbricanti, contemporaneamente alla spedizione degli apparecchi da installare, diano comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, diretta agli uffici metrici com-

petenti, dell'avvenuta spedizione, precisando la ragione sociale, e la residenza dell'acquirente, nonchè la presumibile località ed epoca di installazione dei nuovi apparecchi;

d) che le stesse ditte costruttrici, insieme con la comunicazione di cui sopra, assicurino gli uffici metrici che gli interessati sono stati diffidati ad ottemperare, in loro rappresentanza, al prescritto collaudo.

Sulla scorta di tali notizie, gli uffici metrici, qualora non venga richiesta, entro un congruo ragionevole termine, da fissarsi di volta in volta, la prescritta verifica, inviteranno le ditte fornitrici a mettersi in regola con la legge, ed, ove tale invito dovesse rimanere infruttuoso, procederanno a loro carico, essendo le ditte costruttrici giuridicamente responsabili del mancato collaudo.

2. - *Cambiamento di posto.* — A maggior precisazione di quanto venne comunicato con la circolare n. 60 del 30 agosto 1934, si chiarisce che, in caso di cambiamenti di posto di misuratori fissi, l'obbligo di collaudo resta a carico dei proprietari, esercenti o concessionari, in analogia al disposto dell'articolo 46 del Regolamento metrico.

Qualora, però, sia necessaria la rinnovazione dei bolli di verifica prima ed il pagamento del relativo diritto, occorre che la ditta che ha eseguita la riparazione, ne faccia richiesta all'Ufficio metrico cui farà tenere la prescritta distinta mod. 8 anche se il collaudo avvenga con l'assistenza ed a spese del gestore dell'apparecchio.

Pregasi, intanto, accusare ricevuta della presente e dare assicurazione sull'esatta osservanza di quanto con la stessa è stato disposto.

p. Il Ministro
GIANNATTASIO